

# **SISTEMA BIBLIOTECARIO DI SARONNO**

## **TITOLO I: ISTITUZIONE E FINALITÀ**

### **Art. 1 Istituzione**

I Comuni di Caronno Pertusella, Cislago, Cogliate, Gerenzano, Lazzate, Misinto, Origgio, Rovello, Saronno, Turate e Uboldo sottoscrivono la presente Convenzione, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, al fine di istituire e gestire in modo coordinato il servizio che sarà denominato Sistema bibliotecario di Saronno.

Attraverso il Sistema, i Comuni aderenti attuano l'integrazione e la cooperazione dei propri servizi bibliotecari ai sensi della Legge Regionale n. 81 del 14/12/1985 in quanto compatibile con il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni.

L'istituzione del Sistema è autorizzata con deliberazione della Giunta Regionale, sentito il parere della Provincia di Varese, come previsto dal comma 2, art. 8 della Legge Regionale 81/85.

### **Art. 2 Finalità**

Il Sistema è lo strumento mediante il quale le Biblioteche aderenti, fatta salva l'autonomia di ciascuna, coordinano l'acquisizione, la gestione, la pubblica fruizione dei documenti posseduti e realizzano un sistema informativo integrato, distribuito in tutte le biblioteche, con il risultato di mettere a disposizione dei cittadini dei Comuni aderenti un più vasto e valido patrimonio per le personali esigenze di informazione, studio, lettura, documentazione e svago.

Il Sistema accoglie e si fa promotore di collaborazioni con strutture e servizi socio-culturali del territorio, con particolare riguardo alla scuola.

### **Art. 3 Sede**

Il Sistema ha sede presso la Biblioteca di Saronno - Comune capo convenzione - (d'ora in poi denominato "Comune Centro Sistema"). Tale Biblioteca assume le funzioni di Biblioteca Centro Sistema ai sensi dell'art. 8 della Legge Regionale n. 81/85 e dovrà essere dotata di tutta la strumentazione idonea (telefono, fax, fotocopiatrice, computer con connessione a Internet e posta elettronica).

### **Art. 4 Durata**

La Convenzione ha durata decennale e potrà essere annullata per volontà espressa da almeno la metà più uno dei Comuni che l'hanno approvata.

### **Art. 5 Compiti e funzioni**

Il Sistema si propone di svolgere i seguenti compiti:

a. coordinamento dei programmi delle biblioteche associate.

Definizione di norme comuni per la gestione delle raccolte, per l'organizzazione dei servizi al pubblico, per le procedure di elaborazione dei dati, per la misurazione dei servizi e degli indicatori di sviluppo. Formulazione di programmi di collaborazione con altri Sistemi bibliotecari e servizi al di fuori del Sistema bibliotecario.

b. coordinamento degli acquisti.

Coordinamento dei piani di sviluppo delle raccolte delle singole biblioteche con individuazione di indirizzi di sviluppo e definizione di un programma di incremento comune.

Coordinamento delle procedure di acquisto attraverso contatti con librerie, distributori, case editrici per conto delle singole Biblioteche, al fine di realizzare un servizio di qualità e coerente con le raccolte documentarie.

Realizzazione di un servizio centralizzato di informazione sul mercato editoriale e sulla produzione di materiale documentario che consenta una migliore valutazione dei documenti per l'incremento delle raccolte e una razionale distribuzione territoriale degli acquisti.

c. partecipazione alla Rete bibliotecaria della Provincia di Varese.

Adesione alla Rete bibliotecaria della Provincia di Varese, che gestisce il catalogo collettivo, il prestito interbibliotecario e una rete informatica integrata che garantisce la gestione delle funzioni operative delle singole biblioteche, l'integrazione dei dati e l'accesso dei cittadini ai servizi on line.

d. acquisizione e gestione di un fondo comune librario e documentario.

Costituzione di un fondo comune librario costituito da materiale di informazione e aggiornamento professionale e di informazione bibliografica ed editoriale a disposizione degli operatori delle Biblioteche.

e. organizzazione e gestione del prestito interbibliotecario.

Il servizio consente agli iscritti la fruizione del patrimonio documentario posseduto da tutte le biblioteche afferenti alla Rete bibliotecaria della Provincia di Varese e permette a ogni Biblioteca di prenotare e mettere a disposizione dei propri utenti nella propria sede documenti posseduti da una qualunque delle Biblioteche associate.

Il Sistema bibliotecario di Saronno organizza e gestisce un servizio di prestito interbibliotecario a integrazione di quello svolto dalla Provincia, garantendo un passaggio settimanale aggiuntivo in ciascuna biblioteca.

Sarà compito del Sistema bibliotecario organizzare e gestire un servizio di prestito interbibliotecario a livello sistemico solo qualora tale attività non sia svolta dalla Provincia.

f. aggiornamento del personale delle biblioteche e dei servizi centralizzati.

Promozione della partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento professionale in loco e/o in altre sedi e a viaggi di studio, convegni e giornate di studio di biblioteconomia.

g. gestione dati statistici.

Rilevamento periodico dei dati statistici per la conoscenza e la valutazione dello stato delle strutture, dei servizi e dell'utenza.

h. promozione della lettura

Promozione e coordinamento di attività culturali correlate alle funzioni proprie delle biblioteche: diffusione della lettura, dell'informazione, del libro e del documento.

i. collaborazione con strutture e servizi socio-culturali

Disponibilità a collaborare con le strutture socio-culturali del territorio con interventi di consulenza biblioteconomica e informazione editoriale. Formulazione e attuazione di progetti di promozione della lettura e mostre del libro, anche in collaborazione con associazioni, enti e scuole che inseriscono nei propri programmi questa tipologia di intervento.

## **TITOLO II: ORGANI DEL SISTEMA**

### **Art. 6 Assemblea dei Sindaci**

1. Gli organi di gestione amministrativa del Sistema sono gli organi istituzionali del Comune Centro Sistema che si avvalgono dell'organizzazione burocratica del Comune stesso.
2. La consultazione e la partecipazione dei Comuni convenzionati si realizza mediante l'Assemblea dei Sindaci che è composta dai Sindaci dei Comuni convenzionati o dai loro delegati.  
Si intendono soggetti delegati in forma permanente i Vice Sindaci e gli Assessori e consiglieri comunali con delega in ambito culturale. In ogni altro caso è necessaria apposita delega del Sindaco: i Bibliotecari e i Funzionari non possono essere delegati.  
Su richiesta del proprio Assessore i Bibliotecari possono partecipare all'Assemblea dei Sindaci senza diritto di voto.

### **Art. 7 Compiti dell'Assemblea dei Sindaci**

1. L'Assemblea dei Sindaci elegge al suo interno il Presidente e il Vice-Presidente del Sistema con le modalità indicate dall'art. 8 comma 3. Le candidature devono essere formalizzate almeno 10 giorni prima dell'Assemblea indetta per l'elezione e accompagnate da un documento programmatico. Il Presidente e il Vice rimangono in carica per il periodo di durata della propria Amministrazione e comunque fino alla nomina del nuovo Sindaco o suo delegato. A tal punto l'Assemblea dei Sindaci procederà entro 30 giorni a nuova elezione.
2. Qualora il Presidente e il Vice-Presidente vengano meno in compiti loro spettanti e dettagliatamente elencati all'art. 9 della presente Convenzione, l'Assemblea dei Sindaci può procedere alla revoca con le stesse modalità sancite per la nomina.
3. L'Assemblea dei Sindaci approva:
  - a. il programma pluriennale e il piano attuativo annuale delle attività e degli obiettivi, nonché il piano delle risorse umane, finanziarie e tecniche necessarie alla loro attuazione;
  - b. il programma di sviluppo dei servizi e delle priorità;
  - c. la quota associativa a carico dei Comuni convenzionati;
  - d. eventuali proposte di modifica della presente Convenzione.
4. L'Assemblea verifica le risultanze finali della gestione finanziaria e le attività svolte nell'anno precedente mediante:
  - a. l'invio da parte del Comune Centro Sistema del consuntivo della gestione amministrativa del Sistema;
  - b. la presa d'atto nella prima riunione utile dell'Assemblea stessa.
5. L'Assemblea valuta e approva le proposte di convenzione con altri soggetti pubblici o privati, titolari di raccolte librerie o archivistiche. Tali proposte, una volta approvate dall'Assemblea dei Sindaci, dovranno essere recepite da ogni Comune aderente con semplice deliberazione di presa d'atto da parte della Giunta Comunale se non comporta formali modifiche della presente convenzione.  
Le nuove adesioni hanno validità dal 1° gennaio dell'anno seguente.

### **Art. 8 Modalità di funzionamento dell'Assemblea dei Sindaci**

1. L'Assemblea dei Sindaci si riunisce di regola almeno una volta l'anno ed è convocata dal Presidente. Può inoltre essere convocata qualora ne faccia richiesta un terzo dei suoi componenti.
2. L'avviso di convocazione deve essere recapitato - anche mediante e mail - almeno 7 giorni prima della data stabilita e deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare.
3. Per la validità dell'Assemblea in prima convocazione è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti e la rappresentanza di almeno il 50% più uno della popolazione dei Comuni

convenzionati. In seconda convocazione l'Assemblea è valida con la presenza dei rappresentanti di almeno 1/3 dei Comuni e con la rappresentanza di almeno il 33% della popolazione complessiva. Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti; detta maggioranza deve rappresentare almeno il 50% più uno della popolazione dei Comuni convenzionati in prima convocazione, il 33% in seconda convocazione.

4. Il voto espresso da ogni Comune rappresenta il numero dei suoi abitanti.

5. Per quanto non previsto nella presente Convenzione per il funzionamento dell'Assemblea, si fa riferimento al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni.

### **Art. 9 Compiti del Presidente dell'Assemblea dei Sindaci**

Il Presidente:

- convoca e presiede l'Assemblea dei Sindaci;
- dispone l'attuazione del programma pluriennale e del piano attuativo annuale dell'attività del Sistema;
- tiene i rapporti con le Amministrazioni comunali, la Provincia e la Regione;
- attende ad altri adempimenti che gli siano demandati dall'Assemblea dei Sindaci.

### **Art 10 Coordinatore del Sistema**

Il Coordinatore del Sistema bibliotecario è un dipendente di qualifica non inferiore alla cat. D3, inserito nella pianta organica del Comune Centro Sistema e assegnato alla dotazione di personale del Sistema bibliotecario. Per l'individuazione di tale figura si fa riferimento ai "Profili professionali e di competenza degli operatori delle Biblioteche di ente locale e di interesse locale" approvati con deliberazione della Giunta Regionale n. VII/16909 del 2004, che la tratteggiano come segue:

"Le funzioni svolte dal direttore/coordinatore di sistema prevedono il possesso di competenze analoghe a quelle individuate per il direttore di biblioteca. Considerato che i sistemi bibliotecari locali rappresentano il fulcro dell'organizzazione della pubblica lettura lombarda nonché uno dei più significativi ambiti di riferimento dei servizi culturali sul territorio, si raccomanda di prevedere, in relazione alle risorse disponibili e alle modalità di organizzazione degli enti associati, posizioni organizzative e livelli retributivi adeguati alle responsabilità e alla complessità del ruolo di questa figura professionale.

L'incarico di direttore/coordinatore di sistema bibliotecario dovrà essere assegnato con atto formale. Visto che la gestione del sistema bibliotecario coinvolge tutti i comuni associati e che le attività previste hanno una valenza sovra-comunale, si ritiene che a fronte delle varie competenze richieste e delle responsabilità assegnate, al direttore/coordinatore di sistema spetti - qualora le caratteristiche dei comuni associati lo consentano - un inquadramento dirigenziale".

Alla copertura del posto di coordinatore l'Amministrazione del Comune Centro Sistema procederà secondo la normativa vigente in materia.

Il Coordinatore è referente gerarchico di tutti gli operatori che svolgono la propria attività all'interno dell'Ufficio di coordinamento del Sistema bibliotecario e hanno un rapporto di lavoro con il Comune Centro Sistema.

Assume il ruolo di referente tecnico nei confronti degli operatori dipendenti da altri soggetti.

### **Art. 11 Compiti del Coordinatore del Sistema**

Il Coordinatore:

- cura la realizzazione dei programmi e l'organizzazione dei servizi centralizzati del Sistema;
- convoca e coordina la Commissione tecnica del Sistema e ne redige i verbali;
- provvede al collegamento fra l'Assemblea dei Sindaci e la Commissione tecnica;
- assiste alle sedute dell'Assemblea dei Sindaci e ne redige i verbali;
- realizza e mette in atto quanto deciso dall'Assemblea dei Sindaci.

Inoltre

- predisporre il programma pluriennale e il programma attuativo annuale delle attività del Sistema con riferimento al Programma Pluriennale Regionale;

- elabora progetti di sviluppo dei servizi del Sistema bibliotecario;
- formula annualmente una relazione di consuntivo sulle attività realizzate;
- formula una relazione di consuntivo sulle attività realizzate nel triennio;
- sottopone tali documenti alla Commissione tecnica per l'approvazione.

#### Infine

- coordina gli operatori dell'Ufficio di coordinamento del Sistema;
- predispone e assume gli atti amministrativi inerenti la gestione del Sistema;
- è responsabile dei risultati di gestione finali del Sistema;
- è referente tecnico degli operatori delle Biblioteche afferenti al Sistema;
- rappresenta le decisioni e le istanze della Commissione tecnica in seno agli organismi responsabili della Rete bibliotecaria provinciale.

### **Art. 12 Commissione tecnica**

1. La Commissione tecnica è composta da un bibliotecario per ciascuna delle Biblioteche associate, anche non di ruolo, e dal Coordinatore del Sistema bibliotecario, che sono tenuti a partecipare alle sedute in orario di servizio.

Per la selezione e l'inquadramento dei bibliotecari la singole amministrazioni fanno riferimento ai "Profili professionali e di competenza degli operatori delle Biblioteche di ente locale e di interesse locale" approvati con deliberazione della Giunta Regionale n. VII/16909 del 2004.

E' facoltà del singolo bibliotecario essere affiancato da uno o più operatori della propria Biblioteca con funzioni puramente consultive.

Il personale dei servizi centralizzati deve partecipare su richiesta della Commissione tecnica e/o del Coordinatore.

#### I bibliotecari:

- partecipano con continuità e in modo attivo e propositivo alle riunioni della Commissione tecnica e dei Gruppi di lavoro sistemici;
- collaborano alla realizzazione delle attività del Sistema;
- per quanto riguarda gli aspetti tecnici e biblioteconomici seguono le indicazioni e le linee guida elaborate dalla Commissione tecnica e dai Gruppi di lavoro sistemici;
- forniscono tempestivamente dati e informazioni richiesti dal Coordinatore;
- riferiscono costantemente ai propri Responsabili di servizio, Dirigenti e Assessori, sulle attività del Sistema;
- inoltrano tempestivamente ai propri Responsabili di servizio, Dirigenti e Assessori, i verbali delle riunioni della Commissione tecnica e le relazioni elaborate dal Coordinatore.

2. La Commissione tecnica si riunisce di norma almeno 5 volte l'anno, oltre che per il coordinamento degli acquisti. Può essere convocata anche su richiesta dei bibliotecari per problemi specifici e urgenti, ciascun bibliotecario può inoltre chiedere l'inserimento di punti all'Ordine del Giorno delle riunioni.

3. Per la validità delle riunioni della Commissione tecnica è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti: le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

4. I lavori della Commissione tecnica sono coordinati dal Coordinatore del Sistema. Al termine di ogni riunione il Coordinatore redige un verbale riassuntivo dei lavori, che viene inviato a ciascuna Biblioteca.

5. All'interno della Commissione tecnica possono essere istituiti Gruppi di lavoro finalizzati alla realizzazione di obiettivi o progetti specifici.

### **Art. 13 Compiti della Commissione tecnica**

La Commissione tecnica:

- a. esercita funzioni scientifiche, tecniche e organizzative per il buon funzionamento del Sistema;
- b. elabora proposte di revisione e di sviluppo dei servizi;
- c. elabora proposte per l'implementazione di procedure comuni in ambito gestionale, organizzativo e tecnico-biblioteconomico;
- d. formula proposte e pareri in merito a progetti da inserire nel programma del Sistema;
- e. collabora con il Coordinatore per la predisposizione degli schemi dei programmi pluriennali e del piano attuativo annuale delle attività;
- f. svolge tutti gli altri incarichi che, nell'ambito delle proprie competenze, le vengono affidati da parte del Presidente o dell'Assemblea dei Sindaci;
- g. coordina i piani di acquisto dei libri e dei documenti fra le Biblioteche aderenti al Sistema.

#### **Art. 14 Comune Centro Sistema**

Il Comune Centro Sistema attua sul piano amministrativo i programmi definiti dall'Assemblea dei Sindaci. A questo fine :

- adotta tempestivamente le deliberazioni e gli altri atti amministrativi necessari al buon funzionamento del Sistema;
- assegna il personale necessario per il coordinamento, i servizi centralizzati e la segreteria;
- realizza la gestione formale e contabile del bilancio del Sistema predisponendo appositi capitoli aventi destinazione vincolata al Sistema;
- mette a disposizione spazi adeguati per gli uffici e per il personale del Sistema;
- iscrive nel bilancio del Sistema le quote di partecipazione per le spese di cui al presente articolo.

### **TITOLO III: PROGRAMMI E MODALITA' DI FINANZIAMENTO**

#### **Art. 15 Programmi pluriennali e piano attuativo annuale delle attività**

1. I piani delle attività pluriennali e annuali del Sistema individuano:

- gli interventi da realizzare per il consolidamento, la promozione e lo sviluppo del Sistema, anche focalizzati su singole realtà bibliotecarie che svolgono interventi significativi;
- i servizi da sviluppare e da privilegiare per lo svolgimento dei compiti di cui all'art. 5;
- le ipotesi di cooperazione con soggetti pubblici o privati mediante la stipula di apposite convenzioni;
- le previsioni di spesa per gli interventi e i servizi di cui sopra ai precedenti punti;
- le previsioni dei contributi annuali dei Comuni destinati agli interventi e ai servizi di cui ai precedenti punti;
- le modalità di verifica dei risultati rispetto ai programmi regionale e provinciale.

2. In occasione della definizione dei piani delle attività annuali possono essere apportate variazioni al piano delle attività pluriennali.

#### **Art. 16 Modalità di approvazione dei programmi pluriennali**

1. La procedura prevista per l'approvazione dei programmi pluriennali è la seguente:

l'Assemblea dei Sindaci si riunisce dopo l'approvazione del Programma Pluriennale Regionale per discutere e approvare il programma pluriennale del Sistema: la proposta di piano, elaborata dal Coordinatore, viene allegata alle convocazioni.

2. Il Comune Centro-Sistema, tramite i suoi organi, adotta entro 60 giorni dall'approvazione dei piani da parte dell'Assemblea dei Sindaci il conseguente atto deliberativo e iscrive a bilancio le spese e le entrate previste per l'anno di competenza.

#### **Art. 17 Finanziamento**

Al finanziamento del Sistema si provvede con fondi costituiti:

- dalle quote dei Comuni convenzionati determinate annualmente secondo i criteri approvati

dall'Assemblea dei Sindaci.

Ciascun Comune impegna la propria quota annuale ed eroga entro il 30 giugno la somma dovuta al Comune Centro Sistema per l'esercizio in corso.

La mancata erogazione della quota comporta l'immediata sospensione dei servizi;

- dalle assegnazioni di finanziamenti provenienti dalla Regione e dalla Provincia;

- da altre entrate ordinarie e straordinarie.

## **TITOLO IV: NORME FINALI E TRANSITORIE**

### **Art. 18 Recesso dalla Convenzione**

1. Il recesso di un singolo Comune non comporta lo scioglimento della Convenzione.

Ogni Comune ha diritto di recedere unilateralmente dalla Convenzione previa dichiarazione di recesso deliberata dal proprio Consiglio Comunale e comunicata al Comune Centro Sistema entro il 31 agosto di ogni anno. Il recesso ha effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo.

2. Il recesso del Comune Centro Sistema non comporta l'automatico scioglimento del Sistema qualora entro 6 mesi un altro Comune convenzionato dichiarerà di voler assumere il ruolo di Centro Sistema.

In tal caso i beni del Sistema verranno trasferiti al nuovo Comune Centro Sistema.

### **Art. 19 Ammissione di nuovi Enti**

E' consentita l'adesione di altri Enti pubblici o privati al Sistema bibliotecario dopo la sua istituzione.

L'accettazione della domanda di ammissione presuppone il conseguente adeguamento della presente Convenzione, senza necessità di approvazione da parte di ciascun soggetto associato.

### **Art. 20 Beni del Sistema**

Il beni acquistati con i fondi del Sistema sono di proprietà del Comune Centro Sistema. In caso di scioglimento del Sistema dovranno essere determinati i criteri e le modalità con cui il Comune Centro Sistema rimborserà ai Comuni associati le quote dei beni acquistati.

### **Art. 21 Determinazione delle quote di partecipazione alle spese**

I Comuni comunicano al Coordinatore entro il 31 gennaio il numero degli abitanti riferiti al 31 dicembre dell'anno precedente per la determinazione delle quote di partecipazione alle spese e del quorum per le votazioni all'interno dell'Assemblea dei Sindaci.

### **Art. 22 Disposizioni transitorie**

La presente Convenzione sostituisce e annulla le precedenti.

## **INDICE**

|                |   |
|----------------|---|
| <b>Art. 1</b>  | <b>Istituzione</b>  |
| <b>Art. 2</b>  | <b>Finalità</b>   |
| <b>Art. 3</b>  | <b>Sede</b>   |
| <b>Art. 4.</b> | <b>Durata</b>   |
| <b>Art. 5</b>  | <b>Compiti e funzioni</b>   |
| <b>Art. 6</b>  | <b>Assemblea dei Sindaci</b>  |
| <b>Art. 7</b>  | <b>Compiti dell'Assemblea dei Sindaci</b>                             |
| <b>Art. 8</b>  | <b>Modalità di funzionamento dell'Assemblea dei Sindaci</b>           |
| <b>Art. 9</b>  | <b>Compiti del Presidente dell'Assemblea dei Sindaci</b>              |
| <b>Art. 10</b> | <b>Coordinatore del Sistema</b>                                       |
| <b>Art. 11</b> | <b>Compiti del Coordinatore del Sistema</b>                           |
| <b>Art. 12</b> | <b>Commissione tecnica</b>  |
| <b>Art. 13</b> | <b>Compiti della Commissione tecnica</b>                              |
| <b>Art. 14</b> | <b>Comune Centro Sistema</b>  |
| <b>Art. 15</b> | <b>Programmi pluriennali e piano attuativo annuale delle attività</b> |
| <b>Art. 16</b> | <b>Modalità di approvazione dei programmi pluriennali</b>             |
| <b>Art. 17</b> | <b>Finanziamento</b>  |
| <b>Art. 18</b> | <b>Recesso dalla Convenzione</b>                                      |
| <b>Art. 19</b> | <b>Ammissione di nuovi Enti</b>                                       |
| <b>Art. 20</b> | <b>Beni del Sistema</b>   |
| <b>Art. 21</b> | <b>Determinazione delle quote di partecipazione alle spese</b>        |
| <b>Art. 22</b> | <b>Disposizioni transitorie</b>                                       |